CONTRACTOR CONTRACTOR

Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

RECEPITE LE DIRETTIVE COMUNITARIE

Il nuovo modello della Comunicazione annuale Iva

Entro il 28 febbraio va effettuata la presentazione telematica del documento contenente i dati 2010

di **Daniele Hoffer**

on provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2011 è stato reso noto il modello per la Comunicazione annuale Iva 2011 contenente i dati 2010. Il modello è reperibile nel sito della stessa Agenzia (www.agenziaentrate.it), con le relative istruzioni che recepiscono le novità introdotte dal decreto legislativo n. 18/2010 conformemente alle direttive comunitarie, in particolare riferite al nuovo trattamento Iva delle prestazioni di servizi intracomunitarie, e le nuove norme relative alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

La Comunicazione annuale dati Iva deve essere trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 28-2-2011.

Dall'anno scorso sono esonerati dall'adempimento i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio. In proposito, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1 del 25-1-2011 ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

In caso di omessa presentazione della Comunicazione, o di invio con dati inesatti o incompleti, è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro, mentre non è possibile applicare il ravvedimento operoso, né rettificare o integrare una comunicazione già presentata (eventuali correzioni dei dati esposti avvengono con la dichiarazione annuale Iva).

Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda generalmente tutti i contribuenti Iva, con le eccezioni che evidenzieremo di seguito. Dallo scorso anno sono inoltre esonerati dall'adempimento anche i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma entro febbraio, al fine di ottemperare alle nuove regole sull'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale (oppure chiesto a rimborso).

La possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro febbraio, ed essere così esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale, è prevista per tutti i contribuenti, non solo per coloro che risultano a credito Iva, ma anche in presenza di un debito annuale.

La presentazione della dichiarazione

annuale Iva entro febbraio comporta però che il versamento del saldo Iva annuale avvenga necessariamente entro il 16 marzo in un'unica soluzione, oppure rateizzando l'importo, senza la

possibilità di posticipare il versamento entro le scadenze relative al modello Unico (16 giugno o 16 luglio con maggiorazione).

Sono anche esonerati dall'invio della Comunicazione gli agricoltori in regime Iva di esonero, le imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda, i contribuenti che hanno effettuato solamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, le persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000 euro, anche se obbligate a presentare la dichiarazione annuale, coloro i quali svolgono attività che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, e tutti coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Molteplici attività

Per determinare il volume d'affari bisogna fare riferimento ai dati complessivi di tutte le attività svolte, anche se gestite con contabilità separate (ad esempio attività agricola e lavorazioni conto terzi), considerando anche le eventuali attività per le quali sarebbe previsto l'esonero dalla comunicazione annuale.

Nel caso di più attività in contabilità separate bisogna presentare un unico modello riepilogativo dei dati complessivi di tutte le attività. Nella comunicazione annuale dati Iva non devono però essere riportati i dati dell'attività agricola in regime Iva di esonero (in quanto per essa non vige l'obbligo dichiarativo) ma solamente gli importi dell'eventuale attività diversa, in contabilità separata.

Va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, riferendosi al volume d'affari. Nel caso di più attività in contabilità separata deve essere barrata l'apposita casella, anche nel caso in cui, per una di queste, non vi sia l'obbligo della comunicazione (e i relativi dati non vengono considerati per la compilazione).

Per indicare l'Iva dovuta o a credito, nel caso in cui si applichi il regime normale Iva, l'imposta detratta corrisponde a quella pagata con le fatture

di acquisto, mentre quella esigibile alle fatture di vendita. Per i contribuenti che adottano speciali criteri di determinazione dell'imposta, come ad esempio gli agricoltori che appli-

cano il regime speciale, l'imposta detratta corrisponde alle percentuali di compensazione dei prodotti; mentre per altri regimi forfettari, quali attività connesse di servizi, oppure agrituristiche, corrisponde al 50% dell'Iva esigibile. Nel rigo relativo all'imposta detratta, gli agricoltori in regime speciale devono indicare anche l'Iva teorica, relativa alle esportazioni, alle cessioni intracomunitarie, oppure alle cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali. Si tratta dell'imposta detraibile (corrispondente alle percentuali di compensazione) che viene recuperata dall'agricoltore relativamente ai prodotti venduti con le citate operazioni, sulle quali non viene applicata l'Iva in fattura.